



ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO MASCAGNI"
Presidenza e Segreteria Via Mascagni, 11 - 20066 Melzo – MI – Tel & fax 029551673
C.M. MIIC8BM008 - Codice Fiscale 91539660158
e-mail: miic8bm008@istruzione.it
e-mail pec: MIIC8BM008@pec.istruzione.it
sito I.C.Mascagni: www.scuolamascagni.edu.it



Sanzioni disciplinari e Impugnazioni

(ai sensi di D.P.R. 235/2007; D.P.R. 249/98)

Premessa

1. Nel somministrare le sanzioni disciplinari l'Istituto Comprensivo si ispira "al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 4, comma 3, D.P.R. 249)"
2. Nell'attuazione delle sanzioni l'Istituto si ispira al principio della gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa, inoltre "le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno (art. 4, comma 5)"
3. Ogni sanzione è comunicata alla famiglia tramite "libretto comunicazione scuola-famiglia" o con comunicazione scritta o telefonica alla famiglia da parte della scuola.

Classificazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono classificate, come da norma, secondo un crescendo di gravità.

A. Sanzioni diverse dall'allontanamento della comunità scolastica (art. 4, comma 1, D.P.R. 249)

attribuite dai singoli docenti

1. Comunicazione alla famiglia sul "libretto comunicazioni scuola-famiglia"
 - a) Dimenticanza materiale scolastico
 - b) Mancanza compiti
 - c) Ritardo non giustificato
 - d) Mancanza giustificazione di un'assenza *
 - e) Mancanza firme voti e comunicazioni**
 - f) Assunzione cibo/bevande fuori orario
 - g) Lancio oggetti
 - h) Lieve mancanza nell'utilizzo degli arredi scolastici (sporcare)
 - i) Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico

*Per la mancata giustificazione dopo 3 giorni i genitori verranno avvisati telefonicamente

**Dopo 7 giorni i genitori saranno avvisati telefonicamente

2. Nota disciplinare sul registro di classe
 - a) Linguaggio *e atti scorretti* nei confronti dei compagni
 - b) Mancanza del libretto scolastico personale
 - c) Danneggiamento di arredi scolastici e materiale scolastico di altri ragazzi*
 - d) Disturbo prolungato della lezione
 - e) Copiatura verifiche da "bigliettini" o altro
 - f) Utilizzo improprio dei servizi igienici*
 - g) Bullismo lieve in tutti i suoi aspetti
 - h) Atteggiamenti ripetuti di cui 2.f, 2.g, 2.h
 - i) Uso (volontario e non) del cellulare a scuola**

*Nei casi "c" e "f" gli alunni saranno impiegati in lavori utili in ambito scolastico per compensare i danni arrecati.

**Il cellulare verrà ritirato dall'insegnante e riconsegnato ai genitori, che dovranno venire a scuola personalmente a prenderlo.



ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO MASCAGNI"
Presidenza e Segreteria Via Mascagni, 11 - 20066 Melzo – MI – Tel & fax 029551673
C.M. MIIC8BM008 - Codice Fiscale 91539660158
e-mail: miic8bm008@istruzione.it
e-mail pec: MIIC8BM008@pec.istruzione.it
sito I.C.Mascagni: www.scuolamascagni.edu.it



B. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, comma 8) adottate dal Consiglio di Classe in relazione alla gravità dell'infrazione disciplinare:

1. 4 note sul registro di classe (che dovranno essere puntualmente riportate sul libretto scolastico personale); alla 3^a nota il Coordinatore invia lettera protocollata (vedi modello allegato) di ammonizione con comunicazione della situazione alla famiglia
2. Grave offesa nei confronti degli adulti: insegnanti, e personale non docente
3. Falsificazione firme e valutazioni didattiche
4. Cancellazione giudizi e comunicazioni
5. Violenza fisica e di grave entità
6. Bullismo in forme gravi: costrizioni, estorsioni, linguaggio gravemente offensivo nei confronti dei compagni
7. Fumo
8. Furto
9. Atteggiamenti razzisti
10. Danneggiamento di strutture: scritte, dipinti o imbrattamento di muri, allagamento servizi igienici o locali scolastici, ecc.*
11. Uso del cellulare per copiatore, riprese e violazione della privacy**

*Nel caso 10 gli alunni saranno impiegati in lavori utili in ambito scolastico per compensare i danni danneggiati.

**Il cellulare verrà ritirato dall'insegnante e riconsegnato ai genitori, che dovranno venire a scuola personalmente a prenderlo.

Il C.d.C. può decidere che i giorni di sospensione vengano posticipati in modo da farli coincidere con un'uscita didattica prevista dal piano visite e viaggi d'istruzione della classe. In caso di sospensioni di più giorni, durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dell'alunno sanzionato nella comunità scolastica.

Il provvedimento viene erogato dal Consiglio di Classe in presenza dei genitori rappresentanti di classe, al termine di un incontro con l'alunno e i suoi genitori, convocati con lettera protocollata più una telefonata alla presenza del Coordinatore di classe.

C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (art. 4, comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto quando ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. Devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma del D.P.R. 249. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.



ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO MASCAGNI"
Presidenza e Segreteria Via Mascagni, 11 - 20066 Melzo – MI – Tel & fax 029551673
C.M. MIIC8BM008 - Codice Fiscale 91539660158
e-mail: miic8bm008@istruzione.it
e-mail pec: MIIC8BM008@pec.istruzione.it
sito I.C.Mascagni: www.scuolamascagni.edu.it



Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui si fa carico l'Istituto è assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

L'Istituto presterà attenzione a che l'applicazione di tale sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuol disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art.4, comma 9bis e 9ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto dispone l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9bis).

Tutte le sanzioni disciplinari di cui al punto B, C, D ed E sono irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9ter).

Impugnazione

Contro le sanzioni disciplinari superiori a 15 giorni è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti dell'Istituto.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art.5, comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Andrea Mario Caspani)